SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 81**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 14 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORD.NARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia o Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . L. 400	In Italia o Colonie	Abb annuo . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abb annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.

Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1944 è istituita temporaneamente nel comune di Orvieto una sede di Tribunale per la trattazione degli affari provenienti dalla circoscrizione territoriale delle preture di Orvieto, Città della Pieve e da Bolsena, con modifica delle tabelle di cui al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici del Tribunale di Orvieto istituito ai sensi del precedente articolo, sono destinati un presidente, tre giudici ed un sostituto procuratore del Regno, nonchè funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero strettamente necessari.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dall'ufficiale giudiziario della Pretura di Orvieto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Terni e dinanzi ai Tribunali di Viterbo e di Perugia alla data nella quale ha inizio l'attività del Tribunale di Orvieto, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono il territorio dei mandamenti di Orvieto e di Città della Pieve e del comune di Bolsena, sono di ufficio devoluti alla cognizione del Tribunale di Orvieto.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Roma, d'intesa col procuratore generale del Regno presso la stessa Corte e con i capi della Sezione di Corte di appello di Perugia, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui il Tribunale di Orvieto cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 6. — PETIA

Tabella della circoscrizione territoriale assegnata alla sede temporanea del Tribunale di Orvieto

(Variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

TABELLA *A*

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Città delle Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

TABELLA *B*

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:
Montefiascone: Bagnoregio, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Murta; Montefiascone.

SEZIONE DI CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

Pretura di:
Città della Pieve: Città della Pieve, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Paciano, Piegaro.
Orvieto: Allerona, Baschi, Bolsena, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli
TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 297.

Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e può esservi addetto un sostituto procuratore del Re.

Per il funzionamento degli uffici, sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Messina, d'intesa col procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto, di concerto col Ministro pel tesoro, sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Reggio Calabria cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 5. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nei territori dell'Italia liberata;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1944.

I processi pendenti presso la predetta Sezione sono rimessi al Tribunale Supremo militare con sede in Roma.

Art. 2.

In caso di mancanza o di impedimento di magistrati militari provvisti del grado occorrente, secondo le vigenti disposizioni, per l'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale militare o di consigliere relatore, possono, con decreto del Ministro per la guerra, su designazione del procuratore generale militare, es-

sere temporaneamente applicati presso il Tribunale Supremo militare, anche se in funzione di Tribunale Supremo militare di guerra, magistrati militari di grado inferiore, ovvero altri ufficiali che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.

Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944, la validità delle disposizioni contenute negli articoli 1 a 4 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

Art. 2.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1944, è fissata in L. 2.000.000.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1944 l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Durante il periodo dell'attuale guerra il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato, per tutte le spese delle pubbliche amministrazioni, alla somma di L. 1.000.000.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1944, sono prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che determina la facoltà dell'Amministrazione stessa e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dei Monopoli;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è sciolto.

Art. 2.

Le attribuzioni di competenza del disciolto Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato sono deferite al Ministro per le finanze, il quale potrà delegarle in tutto o in parte al Sottosegretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 4. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la istruzione pubblica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti, sono abrogate.

Per i dipendenti in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati i riconoscimenti di anzianità utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza delle disposizioni abrogate con il precedente comma.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime.

Art. 3.

Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo 1 sono abrogate.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.

Art. 4.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dalle disposizioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianità necessaria per la promuovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.

La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonchè di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.

Art. 5.

Salvo le dispozioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e siano stati promossi nell'ordine di dette graduatorie, prenderanno posto nel ruolo di anzianità secondo l'ordine che risulta dal punteggio già riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati.

A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito sancita dal precedente comma risultino

collocati innanzi alle persone già promosse per l'attribuzione dei coefficienti predetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'art. 6. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.

Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato art. 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.

Nel termine di sei mesi dalla riscossione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.

La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero. Non è però ammessa la promozione in soprannumero a quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.

Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma del presente articolo deve essere preceduta da esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per la prima promozione e di dodici mesi per quelle successive.

Art. 7.

Per la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la estensione del 1° comma del precedente articolo, nelle amministrazioni i cui ordinamenti prevedono limiti massi[illegible] di età varianti a seconda del grado posseduto dai prop[illegible] dipendenti, il requisito dell'età per la riammissione [illegible] valutato in relazione al grado che il dipendente avreb[illegible] potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontana[illegible] dal servizio per motivi politici o razziali.

Art. 8.

La ricostruzione della carriera prevista dai comma [illegible] e 4° dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministra[illegible]zioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti i[illegible] attività di servizio, ma non promossi perchè non iscrit[illegible] al soppresso partito fascista.

Le promozioni previste dal precedente comma debbon[illegible] essere conferite entro il termine di sei mesi dalla dat[illegible] di entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine stabilito al precedente comm[illegible] deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disci[illegible]plinari applicati per comportamento contrario alle diret[illegible]tive politiche del regime fascista.

Qualora per effetto di detti provvedimenti discipli[illegible]nari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pre[illegible]termesso nelle promozioni, viene ricostruita la carrier[illegible] nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma[illegible]

I comma 1° e 2° del presente articolo si applican[illegible] anche in favore di coloro che sono stati colpiti dall[illegible] disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1405, con[illegible]cernente la designazione per le promozioni del personal[illegible] celibe.

Art. 9.

Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.

Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.

Art. 10.

Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio.

Art. 11.

Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o raziali, e non possono essere riammessi in servizio perchè non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 6, terzo comma, considerando

utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a quella cui risale l'inabilità al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti se fossero rimasti in attività di servizio.

Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di riversibilità, ove spetti.

La pensione concessa ai sensi dei precedenti comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quando non risulti espressamente dalla motivazione del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.

Art. 12.

Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183.

Art. 13.

La riammissione in servizio dei professori ordinari delle università, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, deve aver luogo nella cattedra dell'università alla quale essi erano destinati all'atto dell'allontanamento dal servizio per motivi politici o razziali. Il titolare della cattedra in tal modo assegnata può essere trasferito a cattedra di materia affine nella stessa università o a cattedra di altra università.

Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.

Art. 14.

Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico già goduto.

Art. 15.

Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore.

In ogni caso è corrisposto il trattamento economico competente per il grado già rivestito.

Art. 16.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non di ruolo, perchè non iscritti al partito fascista, possono a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, sempre che si trovassero nel possesso di tutti gli altri requisiti prescritti al momento dell'attuazione delle norme medesime, e non li abbiano perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio.

La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.

La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili in base all'art. 8 del Regio decreto medesimo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 18.

In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.

Revisione degli albi dei giornalisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sulla professione di giornalista;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sulla professione di giornalista, le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti e della disciplina degli iscritti sono affidate ad un'unica commissione sedente in Roma e composta di non meno di dodici e di non più di quindici membri, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana.

Art. 2.

Le designazioni spettanti agli organi incaricati della tenuta degli albi ed agli organi professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono devolute alla commissione di cui all'articolo precedente, sentito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 242. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, riguardante l'aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Ritenuto che, dato lo stato di guerra, e in mancanza di un ordinamento sindacale di diritto, deve provvedersi per atto legislativo a rendere efficaci verso tutti gli appartenenti alle categorie interessate gli accordi convenuti a Roma il 13 ottobre 1944, fra le associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto esistenti, circa la concessione di una indennità di carovita ai lavoratori, per rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

2) di lire venti per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

4) di lire venti per le donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento;

6) di lire quindici per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, l'indennità di carovita è dovuta nella misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i singoli casi, nei commi precedenti.

Art. 2.

Ai lavoratori aventi diritto agli assegni familiari, è dovuto, altresì, dal 16 agosto 1944, un assegno supplementare di carovita nella misura di lire cinque, per

ogni giornata di lavoro e per ciascuna persona a carico, che sarà corrisposto dalla Cassa unica per gli assegni familiari, secondo le norme che saranno stabilite con altro decreto.

Tuttavia, per il settore agricolo, fino a quando non siano riordinati i servizi per la compilazione degli elenchi dei lavoratori e per i contributi unificati, i datori di lavoro debbono, direttamente ed a proprio carico, corrispondere ai lavoratori salariati od avventizi, aventi diritto agli assegni familiari, un assegno supplementare fisso di lire dieci per ogni giornata di lavoro.

Art. 3.

Nei casi in cui il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto o in parte in natura, l'indennità di carovita può essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipulare fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Se, in relazione a situazioni contingenti connesse a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisca un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposte ai lavoratori delle categorie similari, può essere stabilito, con le modalità e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennità di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennità di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennità di carovita è dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennità prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5.

L'indennità prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro posteriormente al 15 luglio 1944 per effetto di pattuizioni individuali o di contratti collettivi, quando questi siano stati concordati quale anticipazione o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi di miglioramenti salariali, eccettuati gli adeguamenti ratificati o disposti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, l'importo mensile del salario si computa moltiplicando rispettivamente per venticique o per duecento la paga giornaliera o quella oraria, aumentata, per i lavori a cottimo, della percentuale minima di cottimo, corrisposta di fatto al lavoratore.

Per la determinazione della retribuzione mensile dei lavoratore si tiene conto del salario o dello stipendio, della indennità, dei compensi e dei premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposti, compresa l'indennità di presenza, ed esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Per i lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, la determinazione dell'importo mensile del salario o dello stipendio è fatta sulla base dei guadagni percepiti nell'ultimo trimestre di effettiva attività dell'impresa, anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 resta salvo il diritto di revisione trimestrale dell'ammontare delle provvigioni.

Art. 7.

L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.

Art. 8.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.

Art. 9.

La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 10.

Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di due membri nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, e di un terzo membro, con funzioni di presidente, nominato d'accordo dalle parti stesse. Se gli arbitri non siano nominati, per qualsiasi ragione, la nomina è fatta dagli uffici del lavoro, o, nelle provincie in cui questi non siano costituiti, dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro.

Se la controversia collettiva interessa più provincie, la nomina degli arbitri, qualora non vi provvedano le parti, è fatta dall'Ufficio regionale del lavoro per le provincie comprese nella circoscrizione di tale ufficio, o dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro negli altri casi.

Art. 11.

I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali, e secondo equità.

Le decisioni sulle controversie individuali o su quelle collettive interessanti una sola provincia sono depositate presso l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competenti per territorio, e quelle su controversie collettive interessanti più provincie, presso l'Ufficio regionale del lavoro o il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, a norma del secondo comma del precedente articolo.

Gli organi predetti dànno comunicazioni alle parti della decisione, la quale non è soggetta ad impugnazione.

Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 9. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, che istituì il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, col quale venne disposto che il Ministero delle corporazioni assumesse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 24, che soppresse il Ministero della produzione bellica, e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che soppresse il Ministero degli scambi e delle valute e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente norme circa l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti o di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

Direzione generale del personale e degli affari generali;

Direzione generale dell'industria e delle miniere;

Direzione generale del commercio interno;

Direzione generale del commercio estero;

Direzione generale del lavoro;

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private.

Fa parte del Ministero predetto anche l'Ispettorato generale dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e l'Ispettorato di cui all'articolo precedente è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 253. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 marzo 1940, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3436, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è attualmente prigioniero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 maggio 1942 che revoca la autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 8 agosto 1942, n. 3690, con il quale il dott. Carlo Capello è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore si è trasferito nell'Italia settentrionale e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma — in sostituzione del dott. Carlo Capello — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », anonima cooperativa con sede in Caltanissetta e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1939, n. 135, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrascì fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata ed il geom. Salvatore Sillitti fu Angelo membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ed il suindicato membro del Comitato di sorveglianza sono entrambi deceduti e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il cav. rag. Salvatore Amari fu Gioacchino è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » anonima cooperativa avente sede in Caltanissetta ed il cav. Giuseppe Benintendi fu Pasquale è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa — in sostituzione rispettivamente dei signori prof. avv. Giovanni Ingrascì fu

Carlo e geom. Salvatore Sillitti fu Angelo — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 21 ottobre 1944, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Messina in data 31 luglio 1944, relativo alla nomina del sig. rag. Lombardo Giuseppe a commissario della Società anonima cooperativa molluschicultori, con sede in Ganzirri.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 75 del 31 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 8 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.